

STATUTO - Associazione

" JOCCARE' "



ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione denominata
" Associazione JOCCARE' " di seguito "associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune **ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) 88841 in via Contrada Bonnace, snc**. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale - APS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Joccare Associazione di Promozione Sociale", in sigla "Joccarè APS"
La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

ART. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione è apolitica e apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
2. In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - a) sostenere la ricerca sui tumori cerebrali, con particolare attenzione al Glioblastoma, e contribuire nel tempo al miglioramento dell'accesso alle cure, soprattutto sul territorio calabrese mediante la collaborazione con partner scientifici, finanziando progetti attraverso raccolte fondi da privati, sponsorizzazioni e collaborazioni con aziende, nonché iniziative solidali (es. bomboniere solidali, panettoni solidali, ecc.), anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e tecnologici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, piattaforme di crowdfunding (es. GoFundMe), campagne online, donazioni tramite sito web istituzionale e sistemi di pagamento elettronico (incluse carte di pagamento e bonifici)

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; a titolo esemplificativo:

- organizzazione di convegni, conferenze, seminari, incontri pubblici e dibattiti;
- organizzazione di mostre, rassegne, festival, presentazioni, laboratori;
- realizzazione e promozione di eventi e manifestazioni coerenti con le finalità associative;
- attività di comunicazione, promozione e divulgazione delle iniziative associative (anche tramite strumenti informativi e digitali).
- attività di promozione ed organizzazione di iniziative, eventi o progetti che possono essere finanziati tramite sponsorizzazioni.
- collaborazioni e progetti con enti pubblici/privati, scuole, parrocchie e altri ETS.

L'Associazione intende inoltre operare (nei limiti di coerenza con le finalità associative) anche nei seguenti ulteriori settori di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali, ai sensi della normativa vigente;
- prestazioni socio-sanitarie (ove svolte nel rispetto della normativa applicabile);
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- alloggio sociale e attività residenziali temporanee dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o erogazioni a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, nei limiti di legge;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e iniziative di aiuto reciproco (banche del tempo, gruppi di acquisto solidale), nei termini previsti dalla normativa.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, ove previsto, previa acquisizione di autorizzazioni, accreditamenti, requisiti professionali e strutturali, nonché mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati. L'Associazione opera in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e della normativa di settore applicabile.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente e deliberati dall'Organo di amministrazione.

4. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione può aderire a reti associative, federazioni o coordinamenti e stipulare convenzioni o accordi con enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti e delle finalità statutarie.

ART. 3 - Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Organo amministrativo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Organo amministrativo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo Amministrativo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5 Bis – Volontari

1. L'Associazione può avvalersi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi del Codice del Terzo Settore.
2. È volontario chi, per libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione o delle iniziative dalla stessa promosse, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), nel rispetto della normativa vigente.
4. I volontari dell'Associazione sono iscritti in un apposito **Registro dei volontari**, tenuto a cura del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).
5. L'Associazione assicura i volontari, anche tramite apposite polizze, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi della normativa vigente.
6. Qualora l'Associazione si avvalga di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, anche da parte dei propri associati, l'attività di volontariato non è in alcun

modo sostitutiva di rapporti di lavoro e resta disciplinata dalle norme del Codice del Terzo Settore; in particolare, il volontario non può essere retribuito per l'attività di volontariato.

ART. 6 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Organo di amministrazione (di seguito anche "Organo Amministrativo");
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando l'Organo amministrativo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulla esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- f) delibera lo scioglimento;
 - g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
 9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8 - Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. L' Organo Amministrativo è composto da un numero di componenti compreso da 3 a 5, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo Amministrativo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti dell'Organo Amministrativo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti dell'Organo amministrativo non possono svolgere più di tre mandati.
5. L' Organo amministrativo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze dell'Organo amministrativo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
 - h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
7. L'Organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Organo amministrativo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
10. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. L'Organo di Amministrazione può attribuire, con apposita delibera, deleghe di rappresentanza o procure speciali a uno o più consiglieri esclusivamente per il compimento di specifici atti o per la gestione di determinate attività/progetti, indicando limiti, durata e modalità di esercizio. Restano in ogni caso riservati al Presidente gli atti di straordinaria amministrazione, salvo espressa procura speciale.

ART. 9 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti dell'Organo amministrativo a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti dell'Organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo Amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dall'Organo amministrativo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 12 - Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

ART. 13 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dall'Organo Amministrativo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'Organo amministrativo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 14 - Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dall'Organo amministrativo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo Amministrativo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 17 - Rinvio

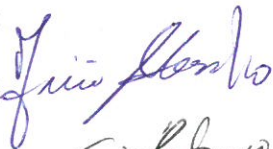
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

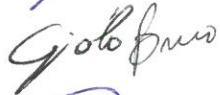
- Isola Di Capo Rizzuto (Kr) li 30.04.2026

I SOCI FONDATORI:

FRIIO ALESSANDRO



BRUNO GIANCARLO



MEGNA EMANUEL



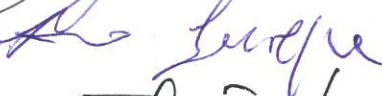
MANFREDI AZZURRA



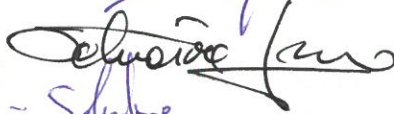
SCERBO LUCREZIA



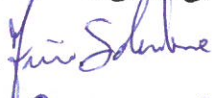
FRIIO GIUSEPPE



FRIIO SALVATORE CL 84



FRIIO SALVATORE CL 94



LONGO MARIA LUISA



CORIGLIANO VALENTINA



PETROCCA VINCENZO



GUALTIERI LOREDANA

